

240/2
~~ca. 1/2~~

G. RAMACCIOTTI

**SULLA TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI
COMUNALI E PRIVATI**



SCHEDATO

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

A.J.O. 0.22

Archivistica speciale. 0.22

Estratto dalla rivista
Notizie degli Archivi di Stato
Anno XIV - N. 1 - Gennaio-Aprile 1954

SULLA TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI COMUNALI E PRIVATI *)

Dall'ampia Relazione ministeriale sugli Archivi in Italia, che per la prima volta nella storia degli Archivi esce in una veste così solenne e con particolari così ricchi di dati statistici e interessanti, noi abbiamo avuto lumi e documentazione sul progresso di questi nostri istituti; e di ciò siamo grati all'Amministrazione e a quanti hanno collaborato in questo lavoro.

Un aspetto alquanto sconcertante si è presentato al nostro sguardo per quanto riguarda gli archivi comunali e privati: il Ministero, le Soprintendenze Archivistiche, le Direzioni di Archivi di Stato, nonostante le leggi, regolamenti e norme emanate, in tempi diversi, fino ad oggi, poco hanno potuto ottenere circa un controllo efficace e decisivo sulle migliaia di archivi di tal genere, non diciamo per un censimento od accertamento preciso, ma per quel controllo necessario che, per gli archivi comunali, si concreta in un inventario, sia pure di reale consistenza sommaria, che pochissimi, dei circa ottomila comuni d'Italia, hanno consegnato; e per gli archivi famigliari, in una denun-

*) Comunicazione al V Congresso nazionale archivistico, Novara-Belgirate, settembre 1953.



I

SCHEDATO

cia, accertamento e dichiarazione di importante interesse, che fino ad oggi si è potuto ottenere soltanto per una percentuale minima.

Sarebbe perciò opportuno che da questo Congresso, essendosi trattato di fonti archivistiche, di storia degli archivi, di archivi storici, venisse formulato, a salvaguardia di questi archivi, un voto per una loro migliore conservazione e tutela, e per suggerire, possibilmente, qualche mezzo più idoneo e pratico, onde ottenere che in un termine, non più dilazionabile, le leggi fossero rispettate.

Per gli archivi comunali, il caso che generalmente si presenta, è questo: le scritture da custodire ed inventariare costituiscono spesso materiale di piccola mole, e non deve essere del tutto impossibile trovare una stanza adatta, alcuni scaffali, e magari un armadio, dove chiudere le poche decine, o sia pure qualche centinaio di buste e volumi di scritture di carattere storico, cioè anteriori a un termine che oggi potrebbe arrivare all'anno 1866.

A questo, i mezzi di cui il Comune dispone, la cultura del Segretario comunale, si pensa che potrebbero arrivare. È questione assai spesso di mancanza di buona volontà, di sensibilità e di comprensione del valore storico, giuridico e amministrativo di quelle carte, per cui tutte le scuse sono buone. Comunque, sono piccole difficoltà che bisogna ad ogni costo superare e vin-

cere: da parte dell'impiegato responsabile, nella fatica, una volta tanto, da compiere (nel caso si tratti di scritture così dette illeggibili, lo si autorizzi a chiedere l'aiuto dell'Archivista di Stato o di persona colta del posto); da parte del Ministero, perchè venga qualche volta in aiuto a quei Comuni deficitari, che, non avendo mezzi disponibili, chiedono una stanza, un armadio, degli scaffali per poter dar principio all'opera.

Resta poi un voto tante volte espresso: quello di esigere che nei concorsi al posto di Segretario comunale, venga esibito, fra gli altri titoli di preferenza, il diploma di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica, facile a conseguirsi in una qualsiasi Scuola degli Archivi di Stato.¹⁾

¹⁾ La necessità che almeno i segretari di quei Comuni, che conservano archivi di valore storico, e sono tanti, siano forniti di una cultura archivistica e paleografica fu sentita fin dal 1902. Difatti, con lettera del 19 marzo di detto anno (prot. 1103-18) il Soprintendente dell'Archivio di Stato di Roma si rivolgeva al Ministero dell'Interno pregandolo di proporre un articolo aggiuntivo al disegno di legge n. 1 A, 15 marzo 1902, relativo alle nuove disposizioni sui segretari comunali, perchè dette cognizioni non mancassero fra i titoli di studio presentati dai concorrenti. Il Soprintendente dell'Archivio di Stato di Roma suggeriva di «aggiungere ai requisiti indicati nella proposta, questo ancora, che potrebbe trovar posto dopo il 5°: "di avere, nei Comuni che posseggono archivi antichi, seguito con profitto un corso di paleografia ed archivistica nelle Scuole degli Archivi di Stato, salvo che non sia assegnato all'archivio altro stipendiato con tali requisiti" ».

In rapporto agli archivi privati, e qui intendiamo quelli specialmente famigliari, si chiarisca la possibilità di indagare dove si conservino scritture e memorie di valore storico, e ottenere quindi la denuncia, l'accertamento e infine la dichiarazione d'importante interesse. Visto che l'attuazione di una tale disposizione di legge si presenta assai difficile e delicata, occorre studiare qualche mezzo affinché la volontà del legislatore sia rispettata. A nostro modesto avviso, occorrerebbe un lavoro, diremmo preparatorio, atto a risvegliare la buona volontà, il sentimento di orgoglio e la comprensione del privato possessore.

Comunque, in attesa che un regolamento disciplini l'esecuzione della legge archivistica del 1939, circa l'obbligo della denuncia (art. 21), a conferma del voto già espresso al II Congresso Nazionale di Modena, con cui s'invitava il Ministero dell'Interno « a modificare le disposizioni relative agli Archivi privati e alla sollecita compilazione del relativo regolamento », occorrerebbe un richiamo più efficace, che potrebbe riuscire senza il desiderato effetto, se non si ricorre a qualche accorgimento atto: 1) a vincere l'ignoranza della legge, la naturale diffidenza, i sospetti e le gelosie dei privati possessori di archivi e scritture importanti; 2) a stimolare con speciali argomenti un senso di orgoglio e una comprensione maggiore del va-

lore storico e nobiliare del proprio archivio e del dovere e diritto di possederlo nonchè di conservarlo e custodirlo; 3) a illuminare l'interesse obiettivo e il dovere dello Stato d'impedire che monumenti e patrimoni sacri, non soltanto di arte, ma anche di storia, vadano, spesso inconsiamente, manomessi, dispersi o distrutti.

Tale accorgimento, che mirerebbe a superare tutte le prevenzioni al riguardo, come ben ci è stato suggerito, potrebbe consistere in una azione preparatoria illustrativa dello scopo che lo Stato si prefigge in questo suo doveroso intervento di vigilanza e controllo. E ciò a mezzo di un opuscolo a stampa, a scopo divulgativo, che le Soprintendenze e Direzioni di Archivio, si incaricherebbero di inviare a tutte quelle famiglie di nobile casato, che si presuppongono in possesso di scritture o archivi d'importanza storica.

Di tale voto, e della formulazione di questo opuscolo, o circolare, vorremmo pregare che il Congresso volesse rendersi interprete e presso il Ministero dell'Interno e presso il Consiglio Superiore degli Archivi, rappresentato qui oggi dall'on. prof. Italo Mario Sacco, perchè esso venga studiato e attuato.

Concludendo, per gli Archivi comunali si fanno voti:

1) che le ripetute disposizioni di legge trovino pratica attuazione in un termine non più

dilazionabile, aiutando i Comuni nel superamento delle piccole difficoltà incontrate ed opposte;

2) che si assicuri un senso di maggiore responsabilità nel rispetto dell'ordinamento e della consistenza archivistica già fissati in inventario, e nella conservazione gelosa del materiale storico dell'Archivio comunale: che il Ministero dell'Interno esiga, come norma stabile, che ad ogni cambiamento di Segretario comunale avvenga una regolare consegna dell'archivio al Segretario subentrante, essendo proprio l'archivio costituito di « carte e documenti di cui sono responsabili gli amministratori e gl'impiegati del Comune »; consegna che deve risultare da apposito verbale. Ciò che del resto è conforme a quanto è stabilito nel vigente Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 e della precedente legge 21 maggio 1908, n. 269 e relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 293;

3) che si richiami l'attenzione dei Prefetti e amministratori comunali sull'assoluta proibizione, qualsiasi ne sia l'esigenza e il richiedente, di procedere ad eliminazione di scritture d'archivio senza che vi sia l'approvazione del Consiglio comunale e del visto ed esame, dell'elenco delle carte da scartare, da parte della Soprintendenza Archivistica o Direzione di Archivio di Stato della circoscrizione.

Per gli Archivi privati, ossia famigliari, si fanno voti che, a facilitare l'obbligo della denuncia, si voglia compiere un'azione preparatoria, per illustrare ai possessori, in forma convincente, il nobile e disinteressato scopo che lo Stato si propone in questo suo obbligo di vigilanza.

GAETANO RAMACCIOTTI

